

Savigliano, 19/02/2024

Prot. n. 07/2024

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATRICI MADRI

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero contributivo a favore delle lavoratrici con figli (naturali, in adozione o affidamento).

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO

L'esonero spetta alle lavoratrici madri dipendenti **con contratto a tempo indeterminato o apprendistato (anche part time)**, sia nel settore pubblico che privato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), che siano madri di:

- **3 o più figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni; *oppure*
- **2 figli**, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni (opzione valida solo per il 2024).

La verifica del requisito si cristallizza alla data della nascita del figlio, **non producendosi alcuna decadenza** dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto **in caso di premorienza** di uno o più figli, dell'eventuale **fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare** oppure nelle ipotesi di **non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre**.

DECORRENZA DELL'ESONERO

L'esonero contributivo spetta a decorrere da:

- **gennaio 2024**, qualora in tale data la madre sia già in possesso dei requisiti legittimanti;
- **dal mese di realizzazione dell'evento**, qualora il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio, oppure stipula/trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato) si concretizzi in corso d'anno.

AMMONTARE DEL BENEFICIO

Il beneficio si concretizza nella **riduzione del 100% della contribuzione previdenziale IVS a carico della lavoratrice**, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche: ciò significa che l'esonero contributivo **non comporta alcuna perdita pensionistica per le beneficiarie**.

L'esonero contributivo in esame è strutturalmente **alternativo all'esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024**.

AUTODICHIARAZIONE

Per ottenere l'applicazione dell'esonero contributivo, le lavoratrici devono comunicare al proprio datore di lavoro il numero dei figli ed i relativi codici fiscali.

A tal fine proponiamo in allegato una **bozza di autodichiarazione che la lavoratrice** che intende fruire dell'esonero **deve far pervenire al proprio datore di lavoro**.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE LAVORATRICI MADRI (LEGGE N. 213/2023)

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) con l'art. 1, comma 180, ha introdotto, per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, anche alle **lavoratrici madri di due figli**, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L'esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale IVS dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Per quanto riguarda l'esonero di cui all'art. 1, comma 180, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Per quanto riguarda l'esonero di cui all'art. 1, comma 181, nel caso in cui la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Al fine di agevolare l'accesso alla misura in trattazione, **le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato** possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente comunicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo).

Comunicazione della lavoratrice madre ai fini della fruizione dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

La sottoscritta		Cod. Fisc.:
-----------------	--	-------------

nella veste di dipendente dell'impresa _____

comunica la volontà di avvalersi dell'esonero previsto dall'art. 1, commi 180 e 181 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 indicando a tal fine il nominativo e il codice fiscale dei propri figli.

Cognome e nome	Codice fiscale

Data

La lavoratrice
